Deliberazione della Giunta Regionale 5 ottobre 2026, n. 11-3133
Legge regionale n. 22/2025, articolo 8. Approvazione delle disposizioni attuative e, per gli anni 2026-2027, dei criteri per il sostegno finanziario delle Comunità energetiche rinnovabili e dell'autoconsumo collettivo di energia rinnovabile. Dotazione finanziaria complessiva di euro 1.235.000,00 (CUP J62C26000110002).

REGIONE PIEMONTE

Seduta N° **193** Adunanza 05 OTTOBRE 2026

Il giorno 05 del mese di ottobre duemilaventisei alle ore 09:00 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità mista, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Alberto Cirio Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Federico Riboldi, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.
Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori
Daniela CAMERONI - Maurizio Raffaello MARRONE

DGR 11-3133/2026/XII

OGGETTO:
Legge regionale n. 22/2025, articolo 8. Approvazione delle disposizioni attuative e, per gli anni 2026-2027, dei criteri per il sostegno finanziario delle Comunità energetiche rinnovabili e dell'autoconsumo collettivo di energia rinnovabile. Dotazione finanziaria complessiva di euro 1.235.000,00 (CUP J62C26000110002).

A relazione di: Marnati

Premesso che:
la direttiva (UE) 2018/2001 (c.d. “direttiva RED II”), agli articoli 21 e 22, definisce il quadro giuridico, i diritti e i requisiti per l’istituzione delle “Comunità di Energia Rinnovabile” e prevede il diritto dei cittadini di produrre energia rinnovabile e condividere o vendere le eccedenze, imponendo agli Stati membri di recepire le norme che permettano ai consumatori di associarsi per produrre, consumare, accumulare e vendere energia rinnovabile;
le “Comunità di Energia Rinnovabile” (CER) e le configurazioni di autoconsumo, originariamente istituite a livello europeo dalla suddetta “direttiva RED II”, sono state ridefinite e ampliate nella loro portata dalla direttiva (UE) 2023/2413 (c.d. “direttiva RED III”), la quale si concentra soprattutto sull'accelerazione dei processi autorizzativi e sull'aumento degli obiettivi di produzione e dedica gli articoli 21, 22 e 25 agli autoconsumatori di energia rinnovabile, agli autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente (per esempio, i condomini) e alle CER il cui quadro normativo è stato integrato in modo da potenziare il loro ruolo nell’ambito della transizione energetica;
a livello nazionale, la direttiva RED II è stata recepita dal decreto legislativo n. 199/2021 e la direttiva RED III dal decreto legislativo n. 5/2026, che modifica il suddetto decreto legislativo n. 199/2021 introducendo un ruolo più ampio per le CER;
nello specifico, il decreto legislativo n. 199/2021, agli articoli 30 e 31, nel recepire la direttiva RED

II, ha introdotto e regolamentato le configurazioni di autoconsumo e le comunità energetiche rinnovabili.

Richiamato che ai sensi dei suddetti articoli 30 e 31 del decreto legislativo n. 199/2021:
gli autoconsumatori che agiscono collettivamente sono gruppi di utenti che devono condividere l'energia nello stesso edificio o condominio (articolo 30, comma 2, lettera b);
la CER si configura come soggetto giuridico autonomo basato sulla partecipazione aperta e volontaria di persone fisiche, PMI, enti territoriali, autorità locali e persegue l'obiettivo principale di fornire benefici ambientali, economici e sociali ai membri e non profitti finanziari e che, in questa configurazione, l'energia è condivisa virtualmente attraverso la rete di distribuzione (articolo 31, comma 1, lettere a) e b).

Premesso, inoltre, che:
con la legge regionale n. 12/2018, la Regione Piemonte è stata la prima a legiferare su tale materia, promuovendo l'istituzione di comunità energetiche, quali enti senza finalità di lucro, cui possono partecipare soggetti pubblici e privati, costituiti al fine di promuovere il processo di de-carbonizzazione del sistema economico e territoriale e di agevolare la produzione, lo scambio e il consumo di energie generate principalmente da fonti rinnovabili, nonché forme di miglioramento dell'efficienza energetica e di riduzione dei consumi energetici;
in considerazione dell'evoluzione normativa degli ultimi anni, la legge regionale n. 22/2025, che ha abrogato la suddetta legge regionale, in particolare:
all'articolo 1, individua quali finalità, il rafforzamento delle energie rinnovabili per l'autoconsumo collettivo, la riduzione dei prelievi dalla rete e il contrasto alla povertà energetica delle fasce deboli;
all'articolo 2, fornisce la definizione di Comunità energetiche rinnovabili e di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente a forte valenza sociale ambientale e territoriale, declinandone i requisiti minimi;
all'articolo 3, elenca le azioni e gli interventi in capo alla Regione per il conseguimento delle suddette finalità;
all'articolo 4, precisa quali sono le spese che la Regione può sostenere con contributi e altri strumenti finanziari, prevedendo anche meccanismi di premialità;
all'articolo 6, prevede l'istituzione presso la Direzione regionale competente, a fini esclusivamente ricognitivi, del "Registro regionale delle CER e delle migliori pratiche";
all'articolo 7, stabilisce che la Giunta regionale istituisce un Tavolo tecnico consultivo per la promozione delle CER e dei gruppi di autoconsumo collettivo di energia rinnovabile che svolge attività consultiva e formula pareri e indirizzi strategici per le finalità della legge;
all'articolo 8, demanda alla Giunta regionale l'adozione, sentita la Commissione consiliare competente, di una deliberazione attuativa, finalizzata a disciplinare i requisiti e le modalità di accesso agli interventi, l'assegnazione dei contributi e degli incentivi, il funzionamento dello sportello, dell'archivio, del registro e del tavolo tecnico, oltre a individuare i soggetti beneficiari, i meccanismi di premialità e le migliori pratiche.

Dato atto che, come da verifiche della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore "Sviluppo energetico sostenibile":
la CER è, in particolare, un'organizzazione dove cittadini, imprese ed enti pubblici, connessi alla stessa zona geografica, si uniscono per produrre, consumare e condividere energia rinnovabile a livello locale con l'obiettivo principale di generare energia pulita attraverso impianti fotovoltaici o altre fonti rinnovabili, riducendo le emissioni di CO_2 e ottenendo benefici economici;
il requisito fondamentale è che tutti i membri siano collegati alla stessa cabina primaria ovvero alla sotto-stazione elettrica che alimenta la zona al fine di garantire l'efficacia della condivisione virtuale dell'energia attraverso la rete di distribuzione locale;
in Italia, le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) costituiscono uno strumento chiave della

transizione energetica, attribuendo a cittadini e territori un ruolo protagonista nella produzione e gestione dell'energia;
le CER generano rilevanti benefici territoriali, tra cui: la riduzione delle emissioni grazie alla generazione locale da fonti pulite, l'efficientamento dei consumi mediante l'autoconsumo condiviso, la maggiore autonomia energetica, lo sviluppo economico e sociale locale, nonché la promozione di una cultura della sostenibilità;
per l'attuazione delle CER, le norme primarie di riferimento sono costituite:
- dal Titolo IV del decreto legislativo n. 199/2021 in stretta sinergia con il decreto MASE n. 414/2023 (c.d. decreto CER o decreto CACER) e dalle regole operative del Gestore dei Servizi Energetici (GSE), che incentivano la condivisione di energia locale, stimolando la nascita e lo sviluppo delle CER e dell'autoconsumo diffuso in Italia;
- dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e in virtù del quale l'agevolazione sarà esentata dall'obbligo di notifica ma sarà comunque soggetta alla Comunicazione alla Commissione Europea attraverso l'utilizzo della piattaforma SANI II;
- dal regolamento (UE) n. 2831/2024 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.

Ritenuto necessario, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale n. 22/2025, di approvare le disposizioni attuative e i criteri, per gli anni 2026-2027, per l'erogazione dei contributi a favore delle Comunità energetiche rinnovabili e dell'autoconsumo collettivo di energia rinnovabile, orientando l'azione regionale al rafforzamento delle CER esistenti, in quanto nella loro crescita e consolidamento risiede il principale moltiplicatore dell'impatto della politica regionale.

Dato atto che il citato Settore "Sviluppo energetico sostenibile" ha condotto analisi e approfondimenti tecnici finalizzati a definire le disposizioni attuative della citata legge regionale n. 22/2025 e, a tal fine, ha elaborato un documento tecnico, nel quale, dopo un inquadramento generale della materia, sono state trattate le seguenti tematiche:
- la modalità di sostegno agli enti locali, associazioni territoriali di categoria, nonché alle agenzie per l'energia per le iniziative di comunicazione e informazione;
- le modalità di gestione e di funzionamento dello Sportello regionale, quale presidio permanente di assistenza tecnica, accompagnamento e informazione a favore delle CER piemontesi e dei soggetti interessati alla loro costituzione;
- la formazione degli amministratori e dei dipendenti degli enti locali all'acquisizione di competenze specifiche sulla gestione e la sostenibilità delle CER;
- il Registro regionale delle CER e delle migliori pratiche, le cui finalità sono esclusivamente ricognitive, in quanto costituisce lo strumento principale per il monitoraggio dello sviluppo delle CER sul territorio piemontese;
- le modalità e i termini per l'assegnazione dei contributi, degli incentivi e degli altri strumenti finanziari finalizzati alla promozione e al sostegno alle CER e all'autoconsumo collettivo di energie rinnovabili, orientando l'azione al rafforzamento delle CER esistenti;
- le modalità di funzionamento del "Tavolo tecnico consultivo per la promozione delle CER e dei Gruppi di autoconsumo collettivo di energia rinnovabile", quale sede permanente di confronto multistakeholder per l'elaborazione di indirizzi strategici, la condivisione di buone pratiche e il monitoraggio dell'evoluzione del sistema CER sul territorio piemontese, con funzioni di carattere consultivo e propositivo;
- le modalità di individuazione, di comunicazione e di pubblicazione dei tetti degli edifici pubblici e delle aree pubbliche per l'installazione di impianti a servizio delle configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia rinnovabile, con l'obiettivo principale di favorire l'incontro tra il

patrimonio immobiliare pubblico inutilizzato o sottoutilizzato ed i promotori di CER in cerca di siti idonei per l'installazione di impianti da fonti rinnovabili, nonché di rafforzare il ruolo degli enti locali come promotori attivi della transizione energetica sul proprio territorio;
- la dotazione finanziaria, computata sulla base dell'attuale disponibilità di risorse a bilancio regionale e ripartita, nelle annualità 2026 e 2027, tra le misure ivi previste ("Comunicazione ed informazione", "Sportello", "Studi di fattibilità" e "Progettazione e installazione impianti e sistemi di misura"), stimando il relativo fabbisogno.

Richiamato che:
con la legge regionale n. 3/2026 "Bilancio di previsione finanziario 2026-2028" e con la D.G.R. n. 1-2209 del 9 febbraio 2026 sono stati istituiti i capitoli di spesa con i relativi stanziamenti per l'attuazione della legge regionale n. 22/2025;
con la D.G.R. n. 5-2379 del 23 marzo 2026 sono state effettuate alcune variazioni compensative tra i capitoli di spesa regionali suddetti, al fine di una migliore programmazione delle spese.

Dato atto che la spesa di euro 1.235.000,00 di cui al presente provvedimento trova copertura finanziaria con le risorse stanziate in attuazione della legge regionale n. 22/2025 nell'ambito della missione 17, programma 17.02, a valere sui capitoli regionali 150350, 184350, 178351, 188350 (Titolo I), 232350, 291350 e 259350 (Titolo II) del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, per un importo complessivo di euro 650.000,00 sull'annualità 2026 ed euro 585.000,00 sull'annualità 2027.

Acquisito, ai sensi della legge regionale n. 34/1998, il parere favorevole della Conferenza permanente Regione ed Autonomie locali espresso nella seduta del 15 luglio 2026.

Acquisito, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale n. 22/2025, il parere favorevole della Commissione Consiliare competente espresso nella seduta del 28/09/2026.

Visti:
la legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
il decreto legislativo n. 118/2011, di disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
la D.G.R. n. 3-2182 del 30 gennaio 2026, di approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028;
la legge regionale n. 3/2026 "Bilancio di previsione finanziario 2026-2028";
la legge regionale n. 16/2026 "Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2025";
la legge regionale n. 17/2026 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e disposizionifinanziarie";
la DGR n. 11-2976 del 7 agosto 2026, recante le disposizioni finanziarie in attuazione alla suddetta legge regionale n. 17/2006.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto gli oneri derivanti dal presente provvedimento, per l'importo pari ad euro 1.235.000,00, sono esclusivamente quelli sopra riportati.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale unanime,

delibera

di approvare, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale n. 22/2025, le disposizioni attuative e, per gli anni 2026-2027, i criteri per il sostegno finanziario delle Comunità energetiche rinnovabili e dell'autoconsumo collettivo di energia rinnovabile, di cui all'Allegato A, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, con una dotazione finanziaria complessiva di euro 1.235.000,00;

che il presente provvedimento, per il suddetto importo di euro 1.235.000,00 trova copertura finanziaria con le risorse stanziate nell'ambito della missione 17, programma 17.02, a valere sui capitoli 150350, 184350, 178351, 188350 (Titolo I), 232350, 291350 e 259350 (Titolo II) del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, per un importo complessivo di euro 650.000,00 sull'annualità 2026 ed euro 585.000,00 sull'annualità 2027;

di demandare alla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore "Sviluppo energetico sostenibile", l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;

che il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte", nonché ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire [1], archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

DGR-3133-2026-All_1-02_Alleg_LR22del2025_DEF.pdf

1. 

Allegato

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

ALLEGATO A

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA LEGGE REGIONALE N. 22/2025 (PROMOZIONE E SOSTEGNO DELLE COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI E DELL'AUTOCONSUMO COLLETTIVO DI ENERGIE RINNOVABILI)

CAPITOLO 1 – Premesse e inquadramento....2
1.1 Finalità e quadro generale degli strumenti di intervento....2
1.2 Priorità strategica: il rafforzamento delle CER esistenti....3
CAPITOLO 2 – Modalità di sostegno agli enti locali, associazioni territoriali di categoria, nonché alle agenzie per l'energia per le iniziative di comunicazione e informazione (art. 3 LR 22/2025)....6
2.1 Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità....6
2.2 Entità dei contributi e modalità di erogazione....7
CAPITOLO 3 – Sportello regionale CER: modalità di gestione e funzionamento (art. 4, comma 5 LR 22/2025)....8
3.1 Istituzione e collocazione organizzativa....8
3.2 Funzioni e ambiti di intervento....8
3.3 Modalità operative e canali di erogazione del servizio....9
3.4 Monitoraggio, reportistica e governance dello Sportello....9
CAPITOLO 4 – Formazione degli amministratori e dei dipendenti degli enti locali (art. 3, comma 1, lettera b della L.R. 22/2025)....11
CAPITOLO 5 – Registro regionale delle CER e delle migliori pratiche (articoli 5 e 6 della L.R. 22/2025)....12
5.1 Finalità e struttura generale....12
5.2 Livello 1 – Registro base delle CER....12
5.3 Livello 2 – Sezione delle CER a forte valenza ambientale, sociale e territoriale....12
5.4 Livello 3 – Sezione della trasparenza rafforzata....13
5.5 Gestione e aggiornamento del Registro....13
CAPITOLO 6 – Promozione e sostegno alle CER e all'autoconsumo collettivo di energie rinnovabili: modalità e termini per l'assegnazione dei contributi, degli incentivi e degli altri strumenti finanziari (art. 4 della L.R. 22/2025)....15
6.1 Linea A – Studi di fattibilità (art. 4, comma 1, lett. a e b della L.R. 22/2025)....15
6.1.1 Finalità e oggetto....15
6.1.2 Soggetti beneficiari....16
6.1.3 Criteri di ammissibilità e di valutazione....16
6.1.4 Entità del contributo....17
6.2 Linea B – Realizzazione di impianti di produzione da FER, sistemi di misura e stoccaggio (art. 4, comma 1, lett. c della L.R. 22/2025)....17
6.2.1 Finalità, riferimento normativo nazionale e coordinamento con gli incentivi GSE....17
6.2.2 Requisiti degli impianti (come da Decreto 414/2023 – art. 5 e Allegato 1)....17
6.2.3 Entità del contributo regionale e cumulabilità....17
6.2.4 Criteri di priorità e punteggio per la formazione delle graduatorie....18
6.2.5 Regolamenti comunitari di esenzione o in regime de minimis....18
CAPITOLO 7 – Tavolo tecnico consultivo per la promozione delle CER e dei gruppi di autoconsumo collettivo di energia rinnovabile. Modalità di funzionamento (art. 7 della L.R. 22/202)....19

7.1 Istituzione, finalità e composizione....19
7.2 Modalità di funzionamento....19
CAPITOLO 8 - Modalità di individuazione, comunicazione e pubblicazione dei tetti degli edifici pubblici e delle aree pubbliche per l'installazione di impianti a servizio delle configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia rinnovabile (Art. 3, comma 2 della L.R. 22/202)....21
8.1 Finalità e inquadramento normativo....21
8.2 Soggetti tenuti alla segnalazione....21
8.3 Procedura di segnalazione e modulo standardizzato....21
8.4 Pubblicazione, aggiornamento e formato dei dati....22
8.5 Raccordo con gli altri strumenti regionali....23
CAPITOLO 9 – Prospetto economico per l'attuazione della LR 22/2025....24
9.1. Annualità 2026....24
9.2. Annualità 2027....24

CAPITOLO 1 – Premesse e inquadramento

1.1 Finalità e quadro generale degli strumenti di intervento

La legge regionale 22/2025 istituisce un sistema organico di sostegno alla diffusione dell'autoconsumo di energia rinnovabile nella Regione Piemonte, con l'obiettivo di accelerare la transizione energetica del territorio attraverso strumenti concreti di accompagnamento, finanziamento e sviluppo. Il presente allegato tecnico detta disposizioni attuative della L.R. 22/2025, definendo le modalità operative, i criteri di accesso e le condizioni di erogazione delle risorse regionali e dei servizi destinati alle diverse configurazioni di autoconsumo.

Gli strumenti di intervento si rivolgono all'insieme delle configurazioni disciplinate dagli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 199/2021: le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), i gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente in edifici condominiali o in edifici diversi, nonché, più in generale, tutte le configurazioni di autoconsumo diffuso (CACER). Pur nella diversità dei modelli organizzativi e delle dimensioni, queste configurazioni condividono la finalità di produrre, condividere e ottimizzare l'utilizzo dell'energia rinnovabile a livello locale, riducendo la dipendenza dalla rete e generando benefici economici, ambientali e sociali per i partecipanti e per le comunità di riferimento. Tali strumenti di intervento attivabili dalla Regione rispondono a una duplice esigenza: da un lato, sostenere la nascita di nuove configurazioni in contesti territoriali non ancora serviti da configurazioni attive; dall'altro, e con maggiore priorità strategica, rafforzare le configurazioni già costituite e operative, affinché possano consolidare la propria struttura organizzativa, allargare la base dei partecipanti e garantire sostenibilità economica nel medio periodo.

In coerenza con gli indirizzi della legge, la Regione assume come priorità strategica il rafforzamento delle configurazioni già avviate: esse rappresentano il tessuto più maturo del movimento delle energie rinnovabili condivise in Piemonte e costituiscono il punto di riferimento per la diffusione di buone pratiche sul territorio. Il sostegno alle nuove CER rimane un obiettivo importante ma di carattere complementare, da perseguire in modo da non depotenziare l'investimento sul sistema già in essere.

Gli strumenti attivabili ai sensi della L.R. 22/2025 si articolano nelle seguenti tipologie:

1. Comunicazione e informazione (Art. 3, comma 1, lett. a);
2. Formazione degli amministratori e dipendenti degli enti locali (Art. 3, comma 1, lett. b);
3. Sportello di assistenza tecnica (Art. 4, comma 5);
4. Finanziamento di studi di fattibilità e realizzazione di impianti (Art. 4, commi 1, 2 e 3);
5. Tavolo tecnico consultivo multistakeholder (Art. 7);
6. Registro regionale delle CER e delle migliori pratiche (Art. 6);
7. Modalità di individuazione, comunicazione e pubblicazione dei tetti degli edifici pubblici e delle aree pubbliche per l’installazione di impianti a servizio delle CACER (Art. 3, comma 2).

1.2 Priorità strategica: il rafforzamento delle CER esistenti

In attuazione degli indirizzi della LR 22/2025, la Regione Piemonte assume come priorità strategica trasversale dell'intero sistema di intervento il rafforzamento delle CER già costituite e operative. Questa scelta di indirizzo riflette una visione precisa dello sviluppo della transizione energetica in Piemonte: un sistema energetico basato sulle CER è tanto più efficace quanto più è solido, radicato nel territorio e capace di autoalimentarsi nel tempo.

Il sostegno prioritario alle CER esistenti si declina in cinque direzioni concrete: favorire l'ampliamento dei perimetri di configurazione attivi, incentivare l'ingresso di nuovi utenti nelle CER già operative, consolidare i modelli di governance, garantire la sostenibilità finanziaria nel tempo e valorizzare il ruolo delle CER come agenti di sviluppo locale.

Il sostegno alla nascita di nuove CER rimane un obiettivo permanente della politica regionale, ma viene perseguito in modo complementare: le risorse, gli strumenti e le priorità di sistema sono orientati in primo luogo verso il consolidamento di quanto già esiste, nella consapevolezza che una CER ben strutturata e radicata nel proprio territorio costituisce il miglior argomento per convincere nuove comunità ad avviare percorsi analoghi.

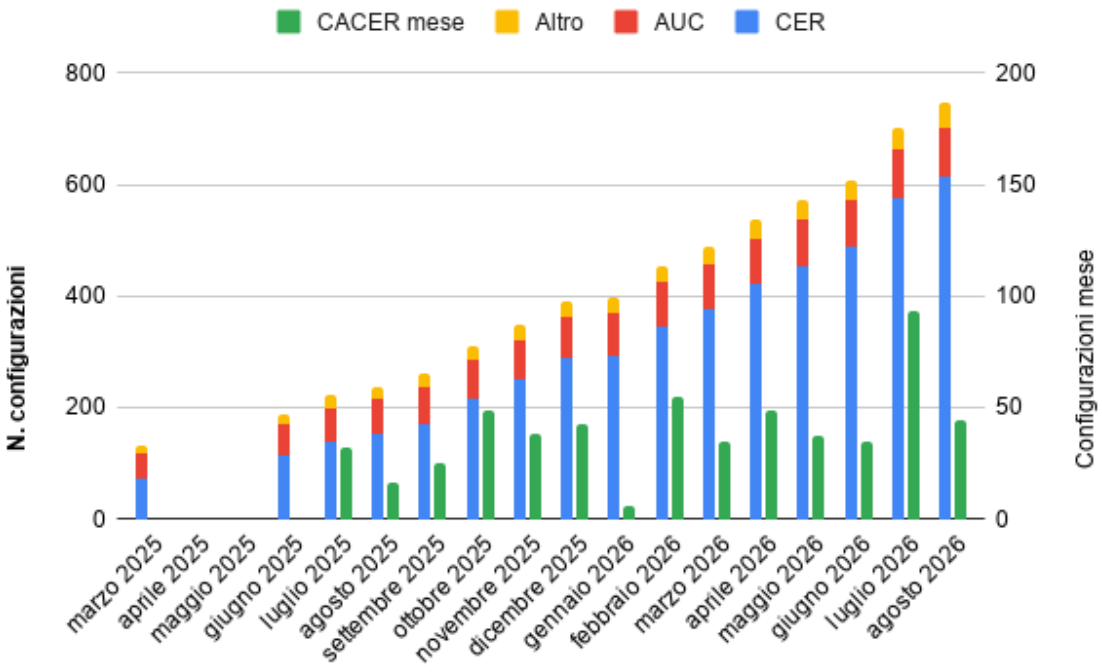
L’esigenza di dare priorità alle configurazioni esistenti, è ulteriormente rafforzata dal fatto che il Piemonte finora si è distinto rispetto ad altre regioni italiane, avendo già un numero di configurazioni e impianti rilevanti. Risulta pertanto essenziale promuovere il rafforzamento e consolidamento delle realtà già nate sul territorio regionale.

Dai dati mensili messi a disposizione dal GSE sulla Piattaforma di gestione del PNIEC (https://www.pniecmonitoraggio.it/Dimensioni/Rinnovabili/FER%20Elettriche/Pagine/Incentivi-e-altre-misure.aspx#CACER) emerge che il Piemonte continua a distinguersi a livello nazionale.

Secondo i dati aggiornati al mese di agosto 2026 il Piemonte registra:

- 746 configurazioni totali CACER (614 CER, 89 AUC e 43 di altre forme)
- 107 MW complessivi di impianti fotovoltaici in configurazioni CACER, di cui la quota principale è attribuibile alle CER (circa 94 MW)
- circa il 24% della potenza installata italiana nelle CER.

Di seguito un grafico che riporta l’andamento mensile delle CACER in Piemonte, sia in numerosità di configurazioni, sia in termini di potenza installata.



Il presente documento individua una serie di linee di finanziamento che possono essere anche sommate tra loro da parte dello stesso soggetto, secondo modalità che saranno definite nei bandi gestiti dal Settore Sviluppo Energetico Sostenibile della Direzione Ambiente, Energia e Territorio della Regione Piemonte.

L'accesso ai contributi a fondo perduto per le CER esistenti è subordinato alla presentazione da parte del proponente di un Piano di Azione Annuale (PAA), strumento programmatorio con durata di dodici mesi che costituisce il riferimento per la valutazione dell'istanza e per la successiva verifica dei risultati raggiunti.

Il PAA contiene:

- obiettivi quantitativi misurabili (ad esempio: numero di nuovi membri da acquisire, incremento della potenza installata, numero e tipologia di nuovi impianti previsti);
- azioni operative dettagliate (ad esempio: campagne di adesione, riorganizzazione della governance, acquisizione di consulenze specialistiche);
- cronoprogramma trimestrale delle attività previste;
- quadro economico sintetico con stima delle voci di spesa;
- indicatori di risultato verificabili, funzionali alla rendicontazione finale.

Gli ambiti di spesa ammissibili nell'ambito del PAA sono:

- rafforzamento organizzativo e miglioramento della governance interna;
- ampliamento della base degli utenti e delle attività di animazione territoriale;
- supporto tecnico, legale e fiscale;
- digitalizzazione e implementazione di sistemi di monitoraggio energetico;
- analisi economico-finanziaria e redazione di piani industriali.

In attuazione dei principi di semplificazione amministrativa che ispirano la LR 22/2025, le procedure di accesso agli strumenti di intervento sono dirette a ridurre al minimo gli oneri burocratici a carico dei richiedenti, pur garantendo la necessaria trasparenza e verificabilità dell'utilizzo delle risorse pubbliche. Per l'attuazione operativa della misura saranno emanati bandi pubblici, a cui i soggetti interessati potranno fare domanda.

Le principali misure di semplificazione adottate sono:

- domanda telematica con modulistica unica, disponibile sul portale regionale dedicato alle CER;
- istruttoria a sportello;
- rendicontazione per macro-voci di spesa;
- relazione finale sintetica basata sugli indicatori di risultato dichiarati nel PAA;
- controlli a campione post-erogazione, condotti secondo criteri di proporzionalità e risk assessment.

CAPITOLO 2 – Modalità di sostegno agli enti locali, associazioni territoriali di categoria, nonché alle agenzie per l'energia per le iniziative di comunicazione e informazione (art. 3 LR 22/2025)

L'articolo 3, comma 1, lettera a) prevede il sostegno agli enti locali, alle associazioni territoriali e di categoria e alle agenzie per l'energia per realizzare iniziative di comunicazione e informazione in materia di energie rinnovabili, autoconsumo e condivisione dell'energia.

La comunicazione istituzionale sulle CER costituisce una leva fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi della LR 22/2025. Una strategia di comunicazione efficace non si limita a informare la cittadinanza sull'esistenza delle CER, ma contribuisce a costruire un clima culturale favorevole alla partecipazione attiva, alla condivisione delle risorse energetiche e alla coesione delle comunità locali.

La strategia di comunicazione che si intende supportare si articola su quattro obiettivi principali: rafforzare la visibilità e la credibilità delle CER già operative; promuovere l'adesione di nuovi membri alle configurazioni esistenti; favorire il ruolo attivo degli enti locali come promotori e facilitatori delle CER nel proprio territorio; diffondere casi di successo che dimostrino concretamente i benefici economici, ambientali e sociali delle comunità energetiche.

Gli strumenti operativi attuativi comprendono:

- campagne informative coordinate a livello regionale, con declinazione territoriale affidata alle CER locali;
- eventi territoriali di sensibilizzazione, organizzati dagli enti locali e dalle CER più strutturate;
- inserimento di informazioni sulla newsletter energia del Settore Sviluppo Energetico Sostenibile della Direzione Ambiente, Energia e Territorio della Regione Piemonte;
- risorse web dedicate alle storie di successo delle CER piemontesi.

2.1 Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità

L'accesso agli strumenti di intervento è riservato a soggetti che presentino specifici requisiti, differenziati in ragione della linea di finanziamento a cui si intende accedere e della fase di sviluppo della CER.

Possono accedere agli strumenti i seguenti soggetti:

- CER già costituite ai sensi della normativa nazionale vigente;
- enti locali che svolgono un ruolo attivo nella CER già costituita o per la promozione e costituzione di CER nel proprio territorio;
- soggetti del terzo settore che svolgono un ruolo attivo nella CER già costituita o per la promozione e costituzione di CER nel proprio territorio.

Sostenere le CER già costituite rappresenta la linea prioritaria di intervento. Costituiscono criteri premiali, ai fini della graduatoria o dell'entità del contributo, i seguenti elementi:

- comunità energetiche rinnovabili (CER) e gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile a forte valenza ambientale, sociale e territoriale, così come definiti dall'articolo 2, comma 1 della LR 22/2025;
- identificazione di azioni specifiche per l'inclusione di famiglie in condizione di vulnerabilità energetica;
- ubicazione delle CER sul territorio montano in conformità a quanto previsto dall'articolo 30 della legge regionale 5 aprile 2019, n. 14 (Disposizioni in materia di tutela, valorizzazione e sviluppo della montagna) o collocate nelle aree interne e rurali economicamente svantaggiate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) della suddetta legge;
- CER promosse o partecipate da scuole superiori del sistema di istruzione terziaria professionalizzante (ITS Academy), in partenariato con gli enti locali, le imprese e gli enti del terzo settore.

2.2 Entità dei contributi e modalità di erogazione

I contributi regionali sono commisurati alla dimensione della CER richiedente e all'entità del piano di attività presentato, secondo una graduazione che tiene conto del numero di membri associati al momento della domanda:

- Micro CER (fino a 20 membri): contributo massimo di 10.000 euro;
- CER medie (da 21 a 80 membri): contributo massimo di 15.000 euro;
- CER strutturate (oltre 80 membri): contributo massimo di 20.000 euro.

In tutti i casi, il contributo non può superare il 100% delle spese ammissibili effettivamente sostenute e documentate, così come definito nel bando di attuazione.

CAPITOLO 3 – Sportello regionale CER: modalità di gestione e funzionamento (art. 4, comma 5 LR 22/2025)

3.1 Istituzione e collocazione organizzativa

In attuazione dell'articolo 4, comma 5, della LR 22/2025, la Regione Piemonte istituisce lo Sportello regionale per le Comunità Energetiche Rinnovabili (di seguito: lo Sportello), quale presidio permanente di assistenza tecnica, accompagnamento e informazione a favore delle CER piemontesi e dei soggetti interessati alla loro costituzione.

Lo Sportello è istituito presso la Direzione Ambiente, Energia e Territorio che ne assicura il coordinamento e l'indirizzo operativo. Le attività possono essere svolte in collaborazione con enti pubblici e società partecipate. La gestione delle stesse può essere affidata, mediante contratto di servizio e secondo capitolato tecnico approvato dal Settore Sviluppo Energetico Sostenibile, a un soggetto esterno in possesso delle necessarie competenze tecniche, organizzative e relazionali nel settore energetico e della finanza locale.

Lo Sportello è concepito come punto unico regionale di accesso alle informazioni e ai servizi connessi al mondo delle CER: esso integra funzioni di front office informativo, assistenza tecnica personalizzata e accompagnamento strutturato alle CER più complesse. La sua azione si coordina con le politiche regionali in materia di transizione energetica, coesione territoriale e sviluppo sostenibile, contribuendo a costruire un ecosistema di supporto coerente e continuativo.

3.2 Funzioni e ambiti di intervento

Lo Sportello svolge le seguenti funzioni principali:

- informazione normativa e tecnica: fornisce risposte standardizzate e aggiornate in merito al quadro normativo nazionale ed europeo, agli incentivi disponibili e alle procedure di costituzione di CER;
- supporto alla costituzione di nuove CER: accompagna i promotori nelle fasi di analisi preliminare, scelta del modello giuridico, redazione dello statuto e avvio della configurazione;
- assistenza al rafforzamento delle CER esistenti: offre supporto continuativo alle CER già operative per affrontare le sfide legate alla crescita della base associativa, al miglioramento della governance e alla sostenibilità economica;
- orientamento nell'accesso ai bandi: guida i soggetti interessati nella predisposizione delle domande di accesso agli strumenti regionali e nazionali di finanziamento;
- organizzazione di incontri e iniziative territoriali: webinar, workshop e momenti di confronto tra CER e con la pubblica amministrazione locale;
- monitoraggio regionale: mantiene aggiornata la mappatura delle CER attive in Piemonte, raccoglie dati sulle configurazioni esistenti e ne traccia l'evoluzione nel tempo;
- raccolta e diffusione di buone pratiche: documenta esperienze significative di CER piemontesi e le mette a disposizione come riferimento per i soggetti che intendono avviare o migliorare la propria configurazione.

3.3 Modalità operative e canali di erogazione del servizio

Lo Sportello opera attraverso un sistema multicanale che garantisce l'accessibilità del servizio a tutti i soggetti del territorio, indipendentemente dalla loro collocazione geografica e dal loro livello di competenza tecnica.

I canali operativi sono:

- portale web dedicato alle CER piemontesi, con sezioni informative, modulistica scaricabile, toolkit operativi e area riservata per la gestione delle pratiche di accesso ai contributi;
- help desk telefonico, via e-mail e mediante piattaforma online, per la gestione delle richieste di primo livello e per la prenotazione di consulenze personalizzate;
- consulenze su appuntamento, erogabili in modalità telematica o in presenza presso la sede della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio (di seguito Direzione) o presso la sede dell'eventuale soggetto incaricato, con la possibilità di coinvolgere esperti di settore in funzione della specifica richiesta;
- webinar tematici periodici su argomenti di rilevanza per le CER, pianificati su base semestrale secondo un calendario pubblicato sul portale regionale.

I servizi dello Sportello sono organizzati su tre livelli progressivi di intensità, calibrati in funzione della complessità e delle esigenze del soggetto richiedente:

- Livello 1 – Informazione generale: risposte standardizzate su normativa, incentivi e procedure, erogate tramite portale, FAQ aggiornate e help desk;
- Livello 2 – Assistenza tecnica: analisi preliminare di casi specifici, orientamento giuridico-organizzativo, supporto nella compilazione delle domande di accesso ai contributi;
- Livello 3 – Accompagnamento strutturato: supporto continuativo riservato alle CER esistenti in fase di rafforzamento e ampliamento, con assegnazione di un referente dedicato e definizione di un programma di assistenza personalizzato.

3.4 Monitoraggio, reportistica e governance dello Sportello

Lo Sportello è soggetto a un sistema di monitoraggio delle attività svolte, che consente alla Direzione suddetta di valutarne il funzionamento, misurarne l'efficacia e orientarne l'evoluzione in funzione dei bisogni rilevati sul territorio.

Con cadenza semestrale, il soggetto incaricato della gestione operativa dello Sportello trasmette alla Direzione competente un report che include:

- il numero e la tipologia delle richieste ricevute, suddivise per canale e per livello di servizio;
- il numero di CER supportate e lo stato di avanzamento dei rispettivi piani di rafforzamento;
- gli esiti delle azioni di supporto svolte, con evidenza degli obiettivi raggiunti rispetto a quelli programmati;
- la mappatura aggiornata delle configurazioni attive in Piemonte, corredata di dati essenziali su dimensione, localizzazione e stato operativo.

La Direzione esamina i report semestrali e può impartire indirizzi operativi al gestore dello Sportello per adeguare il servizio alle esigenze emergenti. Il sistema di monitoraggio alimenta altresì la base informativa del Rapporto annuale sullo stato delle CER piemontesi che la Giunta annualmente relaziona al Consiglio, ai sensi dell'art. 9 della LR 22/2025.

CAPITOLO 4 – Formazione degli amministratori e dei dipendenti degli enti locali (art. 3, comma 1, lettera b della L.R. 22/2025)

La LR 22/2025 prevede la realizzazione di un percorso formativo, da svilupparsi in collaborazione con gli enti locali, rivolto agli amministratori e ai dipendenti degli stessi enti e finalizzato all'acquisizione di competenze specifiche sulla gestione e la sostenibilità delle CER.

Al fine di rendere evidente e sinergica l'azione con gli enti locali, saranno instaurate collaborazioni operative con le associazioni che le rappresentano. In questo modo l'attività formativa sarà programmata in modo da coinvolgere gli amministratori anche dei territori più periferici. Il programma prevede percorsi formativi strutturati rivolti ad amministratori, segretari comunali, funzionari tecnici e responsabili dei lavori pubblici ed edilizia degli enti locali. In particolare, si prevedono:

- moduli tematici specifici: aspetti normativi, meccanismo di funzionamento dell'autoconsumo collettivo, progettazione tecnica, modelli economico-finanziari, governance e gestione delle CER, coinvolgimento dei cittadini e prospettive degli enti pubblici all'interno di CER o altre configurazioni di autoconsumo;
- sessioni di formazione in presenza e webinar, con materiali didattici standardizzati e rilascio di attestati di partecipazione;
- creazione di una rete di referenti formati presso gli enti locali per facilitare l'ulteriore diffusione delle conoscenze.

CAPITOLO 5 – Registro regionale delle CER e delle migliori pratiche (articoli 5 e 6 della L.R. 22/2025)

5.1 Finalità e struttura generale

In attuazione dell'articolo 6 della LR 22/2025, la Regione Piemonte istituisce presso la Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio il registro regionale delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e delle migliori pratiche, di seguito denominato Registro. Il Registro ha finalità esclusivamente ricognitive e costituisce lo strumento principale per il monitoraggio dello sviluppo delle CER sul territorio piemontese, alimentando la base informativa del tavolo tecnico di cui all'articolo 7 e della relazione annuale al Consiglio regionale prevista dall'articolo 9.

Il Registro è articolato in tre livelli progressivi di iscrizione, che riflettono la diversa natura, complessità e grado di trasparenza delle configurazioni censite. L'iscrizione al primo livello è obbligatoria per accedere agli strumenti di intervento regionali; l'iscrizione ai livelli superiori è volontaria e comporta l'accesso a meccanismi di premialità.

5.2 Livello 1 – Registro base delle CER

Il primo livello del Registro accoglie tutte le configurazioni di autoconsumo per l'energia rinnovabile attive sul territorio regionale, indipendentemente dalla loro forma giuridica o dimensione. Per ciascuna configurazione sono rilevati: i dati identificativi del soggetto referente, la geolocalizzazione e la potenza degli impianti installati o in fase di realizzazione, il numero di membri produttori e consumatori, nonché i dati annuali sull'energia prodotta, autoconsumata e condivisa. Le informazioni sono integrate, ove disponibili, con i dati trasmessi dal GSE S.p.A. e da RSE S.p.A. ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 199/2021.

5.3 Livello 2 – Sezione delle CER a forte valenza ambientale, sociale e territoriale

Il secondo livello del Registro è riservato alle CER che soddisfano i requisiti di forte valenza ambientale, sociale e territoriale definiti dall'articolo 2 della LR 22/2025, ovvero che destinano una quota maggioritaria dell'incentivo percepito sulla condivisione dell'energia a scopi solidaristici, ambientali o di interesse generale, e che presentano almeno una delle seguenti caratteristiche qualificanti:

- partecipazione di enti del terzo settore, enti proprietari e di gestione di alloggi di edilizia residenziale pubblica o sociale;
- partecipazione di enti locali che approvano piani o strategie integrate di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici o che mettono a disposizione i tetti di edifici pubblici o di aree pubbliche per realizzare nuovi impianti, o che realizzano impianti ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera c);
- collocazione di configurazioni di autoconsumo in aree montane, interne, rurali economicamente svantaggiate del territorio regionale, al fine di contrastarne l’abbandono e favorirne il ripopolamento;

- realizzazione di progetti di valenza ambientale e di inclusione e solidarietà sociale, anche attraverso la collaborazione con gli enti locali e con gli enti del terzo settore.

L'iscrizione a questo livello costituisce presupposto per l'accesso ai meccanismi di premialità previsti dall'articolo 4, comma 3, e viene verificata dalla Direzione regionale suddetta sulla base della documentazione prodotta dal soggetto richiedente, incluse le clausole statutarie pertinenti e la rendicontazione annuale della destinazione degli incentivi.

5.4 Livello 3 – Sezione della trasparenza rafforzata

Il terzo livello accoglie le CER che, su base volontaria, adottano elevati standard di trasparenza verso i propri membri e verso la comunità. Per essere iscritte a questo livello, le configurazioni devono soddisfare cumulativamente i seguenti requisiti di pubblicazione sul proprio sito web o su piattaforma equivalente accessibile al pubblico:

- le modalità di ripartizione degli incentivi sull'energia condivisa, con indicazione delle percentuali destinate ai singoli membri, alle finalità solidaristiche e alle riserve di sviluppo della CER;
- le quote di ingresso, i contributi periodici eventualmente previsti e le condizioni economiche di adesione;
- lo statuto e il regolamento interno aggiornati, comprensivi delle norme di governance e delle procedure di modifica;
- la composizione degli organi deliberativi e i verbali delle assemblee ordinarie;
- il bilancio consuntivo annuale e, ove elaborato, il bilancio di sostenibilità o il rapporto di impatto sociale.

Le CER iscritte al terzo livello possono essere valorizzate nella sezione delle migliori pratiche del Registro di cui all'articolo 5 della LR 22/2025.

5.5 Gestione e aggiornamento del Registro

L’iscrizione sul Registro regionale è volontaria.

Le istanze di iscrizione al Registro, a qualsiasi livello, sono presentate esclusivamente in modalità digitale tramite piattaforme o strumenti analoghi, messi a disposizione dalla Regione Piemonte. La modulistica è resa disponibile sul portale e aggiornata dalla Direzione regionale suddetta. Il procedimento di iscrizione si conclude entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza completa; decorso tale termine senza comunicazioni, l'iscrizione si intende perfezionata.

La verifica dei requisiti dichiarati avviene in sede istruttoria, con possibilità di successivi controlli a campione. Le CER iscritte aggiornano annualmente, con modalità digitali, i propri dati entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento; il mancato aggiornamento comporta la sospensione dell'iscrizione e, decorsi novanta giorni, la cancellazione d'ufficio dal Registro. La cancellazione può essere altresì richiesta volontariamente dal soggetto iscritto o disposta dalla Direzione regionale in caso di accertata perdita dei requisiti.

Il Registro è pubblicato e consultabile sul portale regionale dedicato alle CER e viene aggiornato con cadenza almeno annuale sulla base delle comunicazioni trasmesse dai soggetti iscritti e dei dati ricevuti dalle piattaforme nazionali di monitoraggio.

CAPITOLO 6 – Promozione e sostegno alle CER e all'autoconsumo collettivo di energie rinnovabili: modalità e termini per l'assegnazione dei contributi, degli incentivi e degli altri strumenti finanziari (art. 4 della L.R. 22/2025)

L'articolo 4 della LR 22/2025 costituisce il principale strumento finanziario della legge, prevedendo contributi e altri strumenti finanziari a favore delle CER e dei gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile, sia per le configurazioni da costituire sia per lo sviluppo di quelle già operative. In coerenza con la priorità strategica definita nell'ambito del presente allegato tecnico, le risorse allocate su questo capitolo sono orientate in misura prevalente al rafforzamento delle CER esistenti, riconoscendo nella loro crescita e consolidamento il principale moltiplicatore dell'impatto della politica regionale.

Il comma 1 dell'articolo 4 individua due distinte tipologie di spesa ammissibile, che si configurano come altrettante linee di finanziamento attivabili mediante appositi bandi regionali: studi di fattibilità, progettazione e sviluppo organizzativo (lettere a e b), realizzazione di impianti, attrezzature e strumentazione (lettera c). Ciascuna linea risponde a esigenze diverse del ciclo di vita di una CER e si rivolge a platee di beneficiari parzialmente differenziate. Il comma 2 prevede, inoltre, una specifica attenzione agli enti locali che partecipano o aderiscono a una CER, con particolare incentivazione per quelli che vi partecipano in qualità di produttori con impianti propri.

Principio trasversale per la gestione di tale attività rimane la priorità al sostegno delle configurazioni esistenti. Al fine di non disperdere risorse limitate su iniziative a bassa ricaduta sistemica, i criteri di valutazione delle domande tengono conto della capacità di ciascun intervento di generare impatto misurabile sulle CER già operative. Studi, sistemi e investimenti sono valutati non solo in termini di qualità progettuale, ma in relazione al numero di membri coinvolti, alla potenza installata sulla quale incidono e alla capacità di migliorare la sostenibilità economica e operativa della configurazione nel medio periodo. Questo approccio consente di concentrare i finanziamenti sugli interventi con il maggior potenziale di rafforzamento del sistema regionale delle CER.

6.1 Linea A – Studi di fattibilità (art. 4, comma 1, lett. a e b della L.R. 22/2025)

6.1.1 Finalità e oggetto

La linea A sostiene finanziariamente la predisposizione di studi di fattibilità tecnico-economica finalizzati alla progettazione di nuove CER o al potenziamento di quelle esistenti. Lo studio di fattibilità rappresenta il momento fondante di ogni percorso di sviluppo energetico comunitario: consente di valutare la configurazione ottimale della CER, stimare la producibilità degli impianti, definire il modello economico-finanziario e identificare le condizioni di sostenibilità nel tempo.

A fronte delle risorse disponibili, la linea finanzia in via prioritaria studi finalizzati all'ampliamento di configurazioni già operative, all'ottimizzazione della struttura di condivisione dell'energia, all'integrazione di sistemi di accumulo o di gestione intelligente in CER già avviate.

La stessa linea sostiene altresì:

- la progettazione di nuovi impianti FER da inserire in configurazioni CER esistenti o da avviare;
- la redazione della documentazione contrattuale della CER (regolamento interno, accordi per la cessione di superfici, convenzioni con enti locali, contratti con operatori del settore energetico);
- la rendicontazione ai soci, anche tramite app o portali web dedicati;
- l'analisi economico-finanziaria e i piani industriali;
- i modelli di governance per CER in fase di ristrutturazione o crescita.

6.1.2 Soggetti beneficiari

- CER già costituite in forma giuridica riconosciuta, per studi di ampliamento o potenziamento;
- Enti locali singoli o associati, per studi propedeutici alla costituzione o partecipazione a una CER;
- Enti locali che partecipano attivamente a una CER già operativa o che si accingono a costituirne una, con particolare premialità per gli enti che vi partecipano in qualità di produttori con impianti propri (art. 4, comma 2 LR 22/2025);
- Enti del terzo settore che svolgono un ruolo attivo nella promozione o gestione di una CER;
- Imprese, limitatamente ai casi in cui lo studio sia funzionale allo sviluppo di una configurazione CER a forte valenza ambientale, sociale e territoriale;
- imprese PMI che svolgono un ruolo operativo nella CER.

6.1.3 Criteri di ammissibilità e di valutazione

Requisiti minimi di ammissibilità:

- Il proponente deve essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dal precedente articolo 6.1.2;
- lo studio deve riferirsi a un territorio piemontese e a una configurazione ricadente entro il perimetro di una o più cabine primarie della rete di distribuzione;
- lo studio deve includere una stima dei carichi di consumo, della producibilità attesa, dell'energia condivisibile e del flusso di cassa prospettico su almeno cinque anni.

Criteri di valutazione e punteggio:

- Numero di utenti coinvolti nella CER esistente o previsti nella nuova configurazione (impatto potenziale sul sistema regionale);
- potenza installata o da installare sulla quale lo studio produce effetti diretti;
- presenza di componenti di vulnerabilità energetica tra i potenziali membri (criterio premiale);
- localizzazione in aree montane, interne o rurali svantaggiate (criterio premiale ai sensi dell'art. 4, comma 3 LR 22/2025);
- partecipazione o ruolo attivo di enti locali nella configurazione;
- qualità metodologica del piano di fattibilità, con riferimento alla completezza dell'analisi economico-finanziaria.

6.1.4 Entità del contributo

Il contributo a fondo perduto copre fino al 100% delle spese ammissibili, per un importo massimo di 20.000 euro per studio. Le spese ammissibili comprendono: incarichi professionali di tecnici abilitati, analisi dei carichi energetici, simulazioni software, attività di animazione territoriale funzionale alla raccolta di manifestazioni di interesse, spese notarili e di consulenza legale strettamente connesse alla fattibilità giuridica della configurazione.

6.2 Linea B – Realizzazione di impianti di produzione da FER, sistemi di misura e stoccaggio (art. 4, comma 1, lett. c della L.R. 22/2025)

6.2.1 Finalità, riferimento normativo nazionale e coordinamento con gli incentivi GSE

La linea B sostiene finanziariamente la progettazione, l'acquisto e l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, di sistemi di misura, l'adozione di piattaforme di gestione intelligente dell'energia (Energy Management Systems – EMS), incluse soluzioni basate su intelligenza artificiale per la previsione della produzione, l'ottimizzazione della condivisione e la gestione degli accumuli, e di sistemi di stoccaggio destinati a essere inseriti in configurazioni CER. In coerenza con quanto previsto dall'art. 4, comma 6 della LR 22/2025, sono esclusi dal sostegno gli impianti che prevedono l'installazione di moduli di produzione energetica a terra su aree classificate agricole dai piani urbanistici vigenti.

Per quanto riguarda i requisiti tecnici degli impianti, le spese ammissibili e le modalità di accesso agli incentivi nazionali da parte delle CER, il presente capitolo rimanda integralmente alle disposizioni del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 7 dicembre 2023, n. 414 (di seguito: Decreto CER o Decreto CACER), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ed entrato in vigore il 24 gennaio 2024, e alle relative Regole Operative del GSE. Il contributo regionale di cui alla presente linea B si coordina con gli strumenti nazionali secondo il principio del "doppio binario" previsto dallo stesso Decreto CER, che consente la cumulabilità tra la tariffa incentivante e il contributo a fondo perduto nel rispetto dei limiti normativi.

6.2.2 Requisiti degli impianti (come da Decreto 414/2023 – art. 5 e Allegato 1)

I requisiti degli impianti ammissibili al finanziamento regionale e le relative spese ammissibili sono definiti nei bandi di attuazione, in coerenza con le disposizioni del Decreto CACER e regole operative del GSE.

6.2.3 Entità del contributo regionale e cumulabilità

Il contributo regionale è concesso nella misura massima del 40% dei costi ammissibili, per un importo massimo di 200.000 euro per singola CER richiedente.

Il contributo regionale è cumulabile con la tariffa incentivante riconosciuta dal GSE ai sensi del Decreto CACER, nel rispetto del limite del 100% dei costi ammissibili e della riduzione proporzionale della tariffa incentivante prevista dall'art. 6 del medesimo decreto (la tariffa viene ridotta in percentuale pari alla quota di contributo in conto capitale ricevuto, nei limiti del 40%).

Le spese di cui sopra sono ammissibili nel limite del costo di investimento massimo di riferimento pari a:

- 1.500 €/kW, per impianti fino a 20 kW;
- 1.200 €/kW, per impianti di potenza superiore a 20 kW e fino a 200 kW;
- 1.100 €/kW per potenza superiore a 200 kW e fino a 600 kW;
- 1.050 €/kW, per impianti di potenza superiore a 600 kW e fino a 1.000 kW.

6.2.4 Criteri di priorità e punteggio per la formazione delle graduatorie

In applicazione dell'art. 4, commi 3 e 4 della LR 22/2025, le domande di accesso alla linea C sono valutate secondo i seguenti criteri, con punteggi ponderati:

- CER con forte valenza ambientale, sociale e territoriale come definite dall'art. 2 LR 22/2025 (criterio premiale principale);
- Numero di utenti in condizione di vulnerabilità energetica inclusi nella CER o previsti nella configurazione;
- Localizzazione in aree montane, interne o rurali svantaggiate ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. c) LR 22/2025;
- Partecipazione di un ente locale in qualità di produttore con impianti propri (art. 4, comma 2 LR 22/2025);
- Rapporto potenza installata / numero di membri della CER (efficienza dell'investimento per utente);
- Presenza di sistemi di stoccaggio o di gestione intelligente abbinati all'impianto;
- CER promosse o partecipate da ITS Academy in partenariato con enti locali e imprese (art. 4, comma 3, lett. b LR 22/2025);
- Localizzazione su aree dismesse o abbandonate (discariche in disuso, siti industriali dismessi) ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d) LR 22/2025.

6.2.5 Regolamenti comunitari di esenzione o in regime de minimis

Gli incentivi di cui al presente capitolo sono erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione o in regime de minimis:

• al Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e in virtù del quale l’agevolazione sarà esentata dall’obbligo di notifica ma sarà comunque soggetta alla Comunicazione alla Commissione Europea attraverso l’utilizzo della piattaforma SANI II;

• al Regolamento (UE) N. 2831/2024 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis.

CAPITOLO 7 – Tavolo tecnico consultivo per la promozione delle CER e dei gruppi di autoconsumo collettivo di energia rinnovabile. Modalità di funzionamento (art. 7 della L.R. 22/202)

7.1 Istituzione, finalità e composizione

In attuazione dell'articolo 7 della LR 22/2025, la Giunta regionale istituisce il Tavolo tecnico consultivo per la promozione delle Comunità Energetiche Rinnovabili e dei gruppi di autoconsumo collettivo di energia rinnovabile (di seguito: il Tavolo). Il Tavolo costituisce la sede permanente di confronto multistakeholder per l'elaborazione di indirizzi strategici, la condivisione di buone pratiche e il monitoraggio dell'evoluzione del sistema CER sul territorio piemontese. Le sue funzioni sono di carattere consultivo e propositivo.

Il Tavolo persegue le seguenti finalità:

1. elaborare proposte di indirizzo per l'evoluzione della politica regionale in materia di CER e autoconsumo collettivo;
2. favorire il coordinamento tra i diversi soggetti istituzionali e privati coinvolti nella transizione energetica;
3. contribuire all'aggiornamento periodico dell'analisi del contesto normativo, tecnico e di mercato;
4. promuovere la diffusione delle migliori pratiche emerse nel territorio piemontese attraverso il raccordo con il Registro regionale di cui all'articolo 6 della LR 22/2025.

Il Tavolo è composto dalle seguenti categorie di soggetti:

- rappresentanti istituzionali della Giunta regionale: i responsabili delle Direzioni competenti in materia di ambiente, agricoltura e affari istituzionali o loro delegati;
- associazioni rappresentative degli enti locali del Piemonte;
- associazioni di categoria del settore energetico e delle energie rinnovabili;
- rappresentanti degli enti del terzo settore attivi nella promozione dell'inclusione sociale e della povertà energetica;
- organizzazioni dei consumatori;
- associazioni datoriali, d'impresa e Camere di Commercio del Piemonte;
- associazioni di categoria del settore agricolo;
- il soggetto incaricato della gestione dello Sportello regionale CER ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della LR 22/2025;
- rappresentanti di agenzie energetiche locali e di enti di ricerca che possono essere invitati di volta in volta in funzione dei temi in discussione.

La partecipazione ai lavori del Tavolo avviene a titolo gratuito e non dà diritto ad alcun emolumento, indennità, gettone di presenza o compenso comunque denominato, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 7, comma 8 della LR 22/2025.

7.2 Modalità di funzionamento

Il Tavolo è convocato con cadenza semestrale, a decorrere dal novantesimo giorno dall'approvazione della deliberazione attuativa di cui all'articolo 8, comma 1 della LR 22/2025. Riunioni straordinarie possono essere convocate dalla Direzione regionale competente qualora emergano questioni urgenti o significative modifiche del quadro normativo nazionale che richiedano un aggiornamento tempestivo degli indirizzi strategici.

Il Tavolo è presieduto dal Responsabile della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio o da un suo delegato, che ne cura la convocazione, predispone l'ordine del giorno e coordina i lavori. Il Tavolo può articolare i propri lavori in gruppi tematici temporanei, da attivare su temi specifici e con durata definita, la cui composizione può includere soggetti esperti non facenti parte della composizione ordinaria, invitati ai sensi dell'articolo 7, comma 3 della LR 22/2025.
I pareri e gli indirizzi elaborati dal Tavolo sono trasmessi alla Giunta regionale e confluiscono nella base informativa del Rapporto annuale sullo stato delle CER piemontesi previsto dall'articolo 9 della LR 22/2025. La sintesi dei contenuti discussi nelle riunioni del Tavolo possono essere pubblicate sul portale regionale dedicato alle CER, garantendo la trasparenza dell'attività consultiva svolta.

CAPITOLO 8 - Modalità di individuazione, comunicazione e pubblicazione dei tetti degli edifici pubblici e delle aree pubbliche per l'installazione di impianti a servizio delle configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia rinnovabile (Art. 3, comma 2 della L.R. 22/202)

8.1 Finalità e inquadramento normativo

In attuazione dell'articolo 3, comma 2, della LR 22/2025, la Regione Piemonte predispone e pubblica con cadenza periodica l'elenco delle superfici degli edifici pubblici e delle aree pubbliche messe a disposizione dagli enti pubblici del territorio per l'installazione di impianti a servizio delle CER e delle configurazioni CACER. La misura risponde a una duplice esigenza: da un lato, favorire l'incontro tra il patrimonio immobiliare pubblico inutilizzato o sottoutilizzato e i promotori di CER in cerca di siti idonei per l'installazione di impianti da fonti rinnovabili; dall'altro, rafforzare il ruolo degli enti locali come promotori attivi della transizione energetica sul proprio territorio.

L'approccio adottato è ispirato ai principi di massima semplificazione amministrativa e di responsabilizzazione degli enti pubblici nella segnalazione delle proprie disponibilità, minimizzando al contempo gli oneri procedurali a carico della Regione. La Regione svolge un ruolo di raccolta, aggregazione e pubblicazione delle informazioni trasmesse dagli enti, senza condurre istruttorie tecniche approfondite o verifiche preliminari sulle segnalazioni ricevute: la responsabilità della correttezza e dell'aggiornamento dei dati comunicati rimane in capo al soggetto segnalante.

8.2 Soggetti tenuti alla segnalazione

Sono tenuti a comunicare alla Regione le superfici disponibili tutti gli enti pubblici ubicati sul territorio regionale, ivi compresi: i Comuni, le Province, la Città Metropolitana di Torino, le Unioni di Enti Locali, le Aziende Sanitarie Locali (ASL), le aziende ospedaliere, le università e gli istituti di istruzione superiore pubblica, gli enti e le agenzie regionali, le società a controllo pubblico totale o maggioritario titolari di patrimonio immobiliare. La segnalazione è facoltativa per quanto riguarda la scelta specifica delle superfici da mettere a disposizione, ma la partecipazione al processo di ricognizione è raccomandata come contributo all'attuazione degli obiettivi della LR 22/2025. La Regione promuove la partecipazione degli enti attraverso l'apertura di avvisi pubblici di manifestazione di interesse.

8.3 Procedura di segnalazione e modulo standardizzato

Le segnalazioni sono raccolte dalla Regione attraverso avvisi pubblici periodici, pubblicati durante l'anno. Gli avvisi sono pubblicati sul portale regionale dedicato alle CER, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e comunicati direttamente alle associazioni degli enti locali affinché ne garantiscano la massima diffusione sul territorio.

Le comunicazioni sono presentate esclusivamente in modalità digitale tramite un modulo online standardizzato, reso disponibile sul portale regionale dedicato alle CER. Il modulo richiede le seguenti informazioni minime essenziali:

- Denominazione dell'ente proprietario o gestore e dati del referente (nome, ruolo, recapito telefonico e indirizzo e-mail);
- Ubicazione dell'edificio o dell'area (indirizzo, comune, coordinate geografiche ove disponibili);
- Superficie disponibile stimata in metri quadrati;
- Tipologia di copertura (tetto piano, tetto a falda con indicazione dell'orientamento e dell'inclinazione, area a terra, pensilina, ecc.);
- Eventuali vincoli o limitazioni note (paesaggistici, architettonici, strutturali, di destinazione d'uso) che potrebbero condizionare la realizzazione degli impianti;
- Disponibilità temporale indicativa (es. concessione pluriennale, disponibilità immediata, subordinata a delibera);
- Documentazione fotografica a supporto (upload di almeno una fotografia dell'area e/o della copertura).

L'ente segnalante dichiara, sotto la propria responsabilità, la correttezza e la completezza delle informazioni fornite. La Regione non effettua verifiche tecniche preliminari sulle singole segnalazioni: eventuali approfondimenti tecnici, verifiche strutturali o analisi di fattibilità sono demandate ai promotori di CER interessati, nell'ambito del normale processo di scouting e sviluppo delle configurazioni.

8.4 Pubblicazione, aggiornamento e formato dei dati

L'elenco aggiornato delle superfici disponibili è pubblicato sul portale regionale dedicato alle CER, incorporando tutte le nuove segnalazioni ricevute e le modifiche trasmesse dagli enti. La pubblicazione avviene in formato aperto e interoperabile (open data), in modo da consentirne il riutilizzo da parte di promotori di CER, aggregatori, software house e sviluppatori di strumenti di supporto alla pianificazione energetica territoriale.

Per garantire la qualità e l'attualità delle informazioni pubblicate, è prevista una procedura semplificata di aggiornamento e conferma dei dati. Ogni anno, entro il 31 gennaio, ciascun ente segnalante riceve dalla Regione una comunicazione automatica di richiesta di conferma o aggiornamento delle segnalazioni precedentemente inviate. L'ente può: confermare la disponibilità invariata, aggiornare i dati (modifica della superficie disponibile, variazione delle condizioni, aggiornamento dei recapiti), oppure segnalare l'intervenuta indisponibilità della superficie, motivandone la causa (es. avvenuta concessione, lavori in corso, cambio di destinazione d'uso). In assenza di riscontro entro sessanta giorni dalla comunicazione di richiesta di conferma, la segnalazione è mantenuta nell'elenco. A seguito di segnalazioni in merito alla non correttezza delle informazioni trasmesse, e previa ulteriore verifica, i dati possono essere rimossi d’ufficio dall’elenco.

L'elenco pubblicato include, per ciascuna segnalazione, l'indicazione della data dell'ultima conferma o aggiornamento, consentendo ai promotori di CER di valutare l'attendibilità e l'attualità di ciascuna disponibilità.

8.5 Raccordo con gli altri strumenti regionali

L'elenco dei tetti pubblici disponibili si raccorda con gli altri strumenti attuativi della LR 22/2025. In particolare, la disponibilità di superfici pubbliche censite costituisce un elemento di contesto valorizzato nell'ambito degli studi di fattibilità finanziabili con la Linea A di cui al Capitolo 6. Lo Sportello regionale CER di cui al Capitolo 3 fornisce supporto agli enti pubblici nella compilazione del modulo di segnalazione.

CAPITOLO 9 – Prospetto economico per l'attuazione della LR 22/2025

Di seguito si riporta in modo sintetico l'allocazione delle risorse previsto per le attività attuative della LR 22/2025 per le annualità 2026 e 2027. Tale allocazione di risorse deriva dalle considerazioni fatte nei capitoli precedenti alla luce delle disponibilità stanziate dalla legge stessa.

9.1. Annualità 2026

Tipologia di attività	**Totale**
Comunicazione e informazione	100.000
Sportello	50.000
Formazione	10.000
Studi di fattibilità	190.000
Progettazione e installazione impianti e sistemi di misura*	300.000
Totale	**650.000**

*spese in conto capitale

9.2. Annualità 2027

Tipologia di attività	**Totale**
Comunicazione e informazione	100.000
Sportello	50.000
Studi di fattibilità	135.000
Progettazione e installazione impianti e sistemi di misura*	300.000
Totale	**585.000**

*spese in conto capitale